

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1271

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato TRANTINO

Nuove norme concernenti l'obbligatorietà della liquidazione, da parte degli ordini e collegi professionali, delle parcelle relative a prestazioni tecniche

Presentata il 10 luglio 2001

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'attuale assetto normativo stabilisce, in materia di tariffe professionali, il principio del minimo tariffario inderogabile, quale forma primaria ed illimitata di determinazione del compenso del professionista, ed attribuisce agli ordini ed ai collegi professionali il compito di elaborare ed emanare le necessarie regole deontologiche e, in particolare, la funzione di controllo delle congruità delle parcelle dei professionisti. Occorre, perciò, individuare lo strumento legislativo per accertare l'adeguato compenso, cioè il giusto corrispettivo che remunererà il professionista per le prestazioni effettivamente rese e che rappresenti un incentivo a migliorare la qualità delle prestazioni an-

che nell'interesse generale e, nel contempo, non sia ingiustamente gravoso per il committente. Infatti, la fissazione di compensi non rispondenti all'effettiva quantità e qualità delle prestazioni rese determina una illecita concorrenza nei confronti degli altri colleghi, così come la pretesa di compensi esosi rappresenta una condotta ingiusta nei confronti del cliente.

La presente proposta di legge tende a migliorare la disciplina giuridica vigente ed a fornire agli ordini ed ai collegi professionali una disciplina certa e controllabile, per rendere, nell'interesse generale, effettiva e pregnante quella funzione di vigilanza sull'esercizio della professione, diretta ad evitare fatti indecorosi, ad accertare ed elimi-

nare l'esercizio dell'attività in costanza d'incompatibilità, a riqualificare la prestazione nell'interesse dell'utenza e, quindi, di tutti. Inoltre, il nuovo strumento contribuirà a rendere trasparenti e facilmente individuabili i ricavi della libera professione con inevitabile e consistente restrizione dell'area dell'evasione.

Agli scopi sopra enunciati risponde, dunque, il principio della obbligatorietà della liquidazione, da parte degli ordini e dei collegi professionali, delle parcelle relative a prestazioni professionali tecniche. Tale provvedimento ha lo scopo di rendere certo il credito nel suo ammontare, liquido ed esigibile, e deve intervenire in relazione

a compensi dovuti per prestazioni rese a privati o ad enti pubblici, qualunque sia la fonte attributiva dell'incarico.

Gli obiettivi che la presente proposta di legge intende raggiungere e realizzare sono di notevole importanza per le categorie professionali e per la collettività nell'interesse della quale essi concretamente operano e, per questo, si ritiene doveroso sottoporla al vostro esame, e si confida che il provvedimento ottenga la sollecita approvazione del Parlamento, anche per dare un segnale di impronta meritocratica a chi scegliendo la libera professione, soprattutto oggi, s'inoltra in percorsi di rischio e di coraggio.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Le parcelle delle prestazioni tecniche, finalizzate al rilascio di autorizzazioni, concessioni, nulla osta o di altro atto amministrativo comunque denominato, e quelle connesse a dichiarazioni o asseverazioni, devono essere sottoposte, secondo i rispettivi ordinamenti vigenti, al parere dell'ordine o del collegio professionale di appartenenza. L'ordine o il collegio professionale appone il visto di congruità sugli elaborati ed adotta il provvedimento di liquidazione della parcella.

2. Il provvedimento di liquidazione è redatto in triplice esemplare, uno in bollo e due in carta semplice. La copia in bollo è consegnata, dall'ordine o dal collegio professionale, al committente al momento del pagamento dell'onorario; una copia è consegnata al professionista incaricato, ed una copia rimane agli atti dell'ordine o del collegio, che è tenuto a rilasciarne copia autentica a chiunque dimostri di averne interesse.

3. Le parcelle prive del provvedimento di liquidazione non costituiscono titolo per l'esazione, neppure parziale, del credito.

ART. 2.

1. L'obbligo della richiesta all'ordine o al collegio professionale dell'emissione del provvedimento di liquidazione grava sul professionista. Alla richiesta devono essere allegati gli elaborati progettuali e copia della delibera o del disciplinare di incarico, in conformità al disciplinare tipo, che è predisposto entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge dal Ministero della giustizia, sentiti i consigli nazionali degli ordini e dei collegi.

2. Anche se l'incarico non è conferito da una pubblica amministrazione, è co-

munque obbligatoria la sottoscrizione del disciplinare d'incarico da parte del committente.

3. Entro quindici giorni dalla presentazione della richiesta, l'ordine o il collegio professionale appone il visto di congruità e contestualmente adotta il provvedimento di liquidazione della parcella. Qualora ne ravvisi la necessità, l'ordine o il collegio professionale può richiedere al professionista, con richiesta motivata, eventuali elaborati integrativi, o chiarimenti su quelli inoltrati. In tale caso i tempi di cui al comma 2 sono estesi a trenta giorni. Il provvedimento di liquidazione è comunicato, con lettera raccomandata, al professionista ed al committente.

4. Il committente, all'atto del ritiro degli elaborati muniti del visto di congruità, versa all'ordine o al collegio professionale le somme spettanti al professionista a termini di legge, nonché gli importi per l'imposta sul valore aggiunto e per il contributo previdenziale. L'ordine o il collegio professionale provvede a versare immediatamente al professionista le somme ad esso spettanti.

ART. 3.

1. Gli atti amministrativi rilasciati sulla scorta di elaborati privi del visto di congruità, apposto ai sensi dell'articolo 2, sono nulli. Gli atti notarili relativi ad immobili, per i quali sono state poste in essere prestazioni professionali prive del visto di congruità di cui all'articolo 2, comma 3, sono nulli.

2. La violazione dell'obbligo di cui all'articolo 2, comma 1, da parte del professionista, ove non configuri più grave mancanza, costituisce grave infrazione, ed è quindi soggetta a provvedimento disciplinare.

ART. 4.

1. Il consiglio dell'ordine o del collegio professionale, che non adempie agli obblighi di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 2

entro i termini ivi fissati, per un numero di volte in un anno superiore al 2 per cento del numero degli iscritti, è sciolto. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8 del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382.

ART. 5.

1. Le disposizioni contenute negli articoli 1, 2, 3 e 4 si applicano per le prestazioni eseguite successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, mentre per gli incarichi conferiti in data anteriore, il professionista dichiara, al momento del deposito degli elaborati all'ordine o al collegio, la data del conferimento dell'incarico. Fino alla pubblicazione del disciplinare tipo, di cui all'articolo 2, comma 1, i rapporti fra le parti sono regolamentati dalle disposizioni vigenti.

Lire 500 = € 0,26



14PDL0014590